

REGOLAMENTO (CEE) N. 3729/88 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 1988****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 94, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,considerando che l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/88⁽⁴⁾, prevede l'applicazione del contributo previsto dal regolamento (CEE) n. 475/86 fino al 31 dicembre 1988; che, in base all'articolo 94 dell'atto di adesione, il regime di controllo dei prezzi degli oli immessi in consumo è applicabile fino al 31 dicembre 1990; che occorre pertanto prorogare fino a tale data l'applicazione di detto contributo;

considerando che in Spagna è in vigore, fino al 31 dicembre 1990, in base all'articolo 94 dell'atto di adesione un regime di controllo del prezzo dell'olio di soia; che tale regime prevede in particolare l'introduzione di un contributo che copre la differenza tra il prezzo spagnolo raggiunto durante la campagna 1984/1985 e quello del prodotto importato;

considerando che è stato accertato che l'importo del contributo determinato secondo il criterio sopra descritto ha provocato una forte diminuzione delle vendite di olio

di soia a causa di un andamento sfavorevole del rapporto dei prezzi con gli oli concorrenti; che occorre correggere tale squilibrio;

considerando che in base all'articolo 94, paragrafo 3 dell'atto di adesione, è possibile in circostanze eccezionali modificare il regime di controllo definito nello stesso articolo; che lo squilibrio accertato costituisce una circostanza eccezionale; che occorre pertanto fissare un prezzo di riferimento per il calcolo del contributo che consenta di riequilibrare la situazione dei mercati degli oli in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

1. Nel paragrafo 1, primo comma, la data del « 31 dicembre 1988 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1990 ».
2. Nel paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:
« — da un lato, un prezzo dell'olio di soia grezzo franco fabbrica di 106 pesetas/kg ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.⁽²⁾ GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 24. 9. 1988, pag. 44.